

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 45/2005

OGGETTO: Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) Problematiche. Blocco assunzioni e periodo di disponibilità.

L'anno duemilacinque addì 12 del mese di **aprile** alle ore **15.30** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Presidente f.f.</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente f.f., Prof. Piergiorgio Alberti.**

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Giorgio Balletto**, il **Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 12 APRILE 2005

Oggetto: Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) Problematiche. Blocco assunzioni e periodo di disponibilità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 101 del D.Lgs.267/2000, così come modificato dall'art. 46 della Legge Finanziaria n. 311 del 30.12.2004, ai sensi del quale *“Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni... Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.”*

Visto l'art. 3-ter, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, ai sensi del quale *“Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio (ridotti a due anni dalla Legge finanziaria n° 311 del 30.12.2004) di disponibilità si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.”*

Vista la deliberazione n. 132 del 14.09.2004 con cui il Consiglio Nazionale d'Amministrazione ha disposto di attivare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001, le procedure della mobilità d'ufficio nei confronti di tutti i segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dal 2003, fosse scaduto il termine di cui all'art. 19, comma 15, del D.P.R. n. 465/1997 (due anni ai sensi della succitata Legge finanziaria n° 311 del 30.12.2004), prendendo atto che una volta concluse le procedure di cui sopra, si sarebbe proceduto al collocamento in mobilità d'ufficio per la durata di ventiquattro mesi dei segretari in questione con la sospensione delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro e la corresponsione di un'indennità pari all'80% del trattamento stipendiale;

Vista la nota n. 2223 del 28.01.2005 con cui questa Agenzia, alla luce della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005), chiedeva al Dipartimento della Funzione

Pubblica, al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, parere in merito alle problematiche interpretative connesse alla riduzione da quattro a due anni del periodo massimo del collocamento in disponibilità di cui all'art. 101 del D.Lgs.267/2000 ed al divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato;

Vista la nota n. 11797 del 23.03.2005 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica rilevava, in primo luogo, che *“tra le due interpretazioni possibili, quella secondo cui la nuova disciplina (Finanziaria 2005) si applica anche ai rapporti in corso e quella in base alla quale invece la novella riguarda soltanto gli ingressi in disponibilità successivi al 1 gennaio 2005 si ritiene preferibile la seconda”*, in secondo luogo, che *“il suindicato blocco delle assunzioni operi nei confronti di codesta Agenzia dal momento della prima iscrizione all'albo degli abilitati dal previsto corso-concorso, in quanto sembrerebbe che proprio l'iscrizione all'albo costituisca la condizione per l'instaurarsi, a tutti gli effetti, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con codesta agenzia”*;

Vista la nota n. 200500123 del 31.03.05 con cui il Ministero dell'Interno, pur non assumendo alcuna posizione in merito alle modalità applicative della riduzione del periodo di disponibilità da quattro a due, affermava che il divieto di cui ai commi 95 e 96 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, *“preclude il compimento degli atti che danno luogo all'instaurazione del rapporto di lavoro e non di quelli relativi alle fasi procedurali che la precedono”* ed *“il rapporto di lavoro del segretario comunale si instaura soltanto con la stipula del relativo contratto individuale conseguente alla prima chiamata da parte del Sindaco o del Presidente della Provincia, successiva all'iscrizione all'albo”* ritenendo, per l'effetto, che la Legge Finanziaria 2005 se, da un lato, non è suscettibile di applicazione agli iscritti all'albo con deliberazione 283/2003 (COA I) che abbiano già assunto servizio, dall'altro, non preclude l'ulteriore svolgimento e completamento del secondo corso-concorso (COA II), potendo l'art. 1, comma 104 della medesima Legge trovare applicazione soltanto per le *“procedure concorsuali di futuro avvio”*;

Preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha espresso, alla data della presente deliberazione, alcun parere in merito;

Considerato che la Legge Finanziaria 2005 irrompe nell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, riducendo il periodo di disponibilità da quattro a due anni, senza prevedere alcuna disciplina transitoria a salvaguardia dei legittimi affidamenti e degli eventuali diritti quesiti di quei segretari per i quali, alla data di

entrata in vigore della Legge *de qua*, il previgente quadriennio di disponibilità non fosse ancora scaduto;

Considerato che in assenza di un'espressa disciplina transitoria, nel dare attuazione alla Legge finanziaria 2005, occorre conciliare per esigenze di certezza dei rapporti giuridici e degli affidamenti dei singoli, il principio del *tempus regit actum* con il principio della non retroattività della Legge;

Ritenuto, pertanto, che la riduzione da quattro anni a due del periodo di disponibilità, disposta dalla Legge n. 311/2004, trova applicazione esclusivamente nei confronti di quei segretari collocati in posizione di disponibilità a decorrere dal 1 gennaio 2005, in linea con quanto affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Ritenuto di dover condividere l'orientamento espresso dal Ministero dell'Interno secondo il quale, contrariamente a quanto sostenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il momento costitutivo del rapporto di lavoro del segretario comunale sia da individuarsi nella sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

Considerato, pertanto, che i nuovi iscritti all'Albo, sulla scorta anche di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del CCNL di categoria, instaurano il proprio rapporto di lavoro e sottoscrivono il relativo contratto individuale con la prima nomina, la cui mancata accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del DPR 465/1997, l'automatica cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita;

Atteso che fino alla prima nomina e presa di servizio in un comune, per coloro che hanno conseguito l'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs.267/2000 e risultano nell'Albo quali meri "iscritti", non si possa parlare né di assunzioni a tempo indeterminato né di un'esigenza di contenimento delle spese per il personale pubblico, in quanto, non risultando, in questa fase, alcun rapporto di lavoro e nessuna prestazione di lavoro con correlata retribuzione, non vi possono neanche essere oneri finanziari da sostenere né da parte dell'Agenzia né da parte dei Comuni;

Preso atto che con la prima nomina e la contestuale sottoscrizione del contratto di lavoro, il neo-segretario diviene al tempo stesso titolare di un rapporto di lavoro con l'Agenzia e di un rapporto funzionale con l'Ente locale, cui spettano,

giusto il disposto dell'art. 15, co.1, del DPR 465/1997, le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto, ivi compresa la retribuzione;

Considerato che, alla luce anche di quanto rilevato dal Ministero dell'Interno, organo vigilante dell'Agenzia, il blocco delle assunzioni di cui al comma 95 della L. 311/2004 non osta né allo svolgimento ed al perfezionamento del corso-concorso *in itinere* né alle conseguenti iscrizioni all'Albo, ma impedisce esclusivamente l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

Ritenuto che, alla luce della vigente normativa e dei predetti pareri, non risulta preclusa, la possibilità per l'Agenzia di bandire un nuovo corso-concorso ai sensi del combinato disposto dell'art. 98 e dell'art. 13 del DPR 465/1997, purché ciò avvenga nel rispetto delle modalità e delle procedure delineate all'art. 1, comma 104 della L. 311/2004 ai sensi del quale *“Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”*;

Preso atto che il superamento del corso-concorso, comporta l'iscrizione alla fascia professionale C di cui dell'art. 31, lett. a) del CCNL di categoria del 16.05.2001, cui possono attingere i Sindaci di comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

Considerato che l'indizione di un nuovo corso-concorso risulta necessaria al fine di garantire *“una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci”*, anche per rimpinguare, alla luce dei recenti corsi di specializzazione, l'attuale numero degli iscritti alla fascia “C”, esiguo rispetto alle corrispondenti sedi di segreteria di comuni fino a 3.000 abitanti;

Ritenuto di dover dare mandato agli uffici di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'indizione di un nuovo corso-concorso ai sensi del combinato disposto dell'art. 98 e dell'art. 13 del DPR 465/1997;

Preso atto che il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 95 della L. 311/2004 fa salva la possibilità di ricorrere alle *“procedure di mobilità anche intercompartimentale”*;

Considerato che i dipendenti pubblici inquadrati nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali quali meri "iscritti" ed in servizio presso altre Amministrazioni, realizzerebbero, al momento dell'eventuale nomina e presa di servizio in qualità di titolari di una sede di segreteria, un transito da una pubblica amministrazione ad un'altra, del tutto assimilabile alla succitata mobilità intercompartimentale;

Ritenuto opportuno pertanto chiedere al Ministero dell'Interno, al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, se i dipendenti a tempo indeterminato di altra pubblica amministrazione, inquadrati nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali quali meri "iscritti", possano assumere servizio quali titolari di sedi di segreteria, fruendo delle "procedure di mobilità intercompartimentale", o per essi trovi comunque applicazione il divieto di assunzione previsto dalla Legge n. 311/2004;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto il D.P.R.465/1997;

Visto il CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) la riduzione da quattro a due anni del periodo di disponibilità, disposta dalla Legge n. 311/2004, trova applicazione esclusivamente nei confronti di quei segretari collocati in posizione di disponibilità a decorrere dal 1 gennaio 2005;
- 2) il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui alla citata Legge finanziaria 2005 non trova applicazione nei confronti di coloro che siano iscritti all'albo con deliberazione 283/2003 (COA I) ed abbiano già assunto servizio, né preclude l'ulteriore svolgimento e perfezionamento del secondo corso-concorso (COA II) *in itinere*;

- 3) di prendere atto che in base ai pareri pervenuti non è possibile allo stato procedere all'assunzione di coloro che sono inquadrati nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali quali meri "iscritti" e non hanno mai preso servizio quali segretari titolari;
- 4) di chiedere al Ministero dell'Interno, al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, se i dipendenti a tempo indeterminato di altra pubblica amministrazione, inquadrati nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali quali meri "iscritti", possano assumere servizio quali titolari di sedi di segreteria, fruendo delle "*procedure di mobilità intercompartimentale*", o per essi trovi comunque applicazione il divieto di assunzione previsto dalla Legge n. 311/2004;
- 5) di dare mandato agli uffici di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'indizione di un nuovo corso-concorso ai sensi del combinato disposto dell'art. 98 e dell'art. 13 del DPR 465/1997.
- 6) La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE